

TRIBUNALE ROMA

16 DICEMBRE 2002

GIUDICE DURANTE

PARTI: ACCARDO ET. AL.
(avv. Fiore)IL MESSAGGERO S.P.A.
(avv. Punzi)

Diritti della personalità

- Reputazione • Lesione
- Risarcimento
- Liquidazione.

Costituisce lesione della reputazione l'attribuzione erronea di

un giudizio di disvalore complessivo riferito ad altri con conseguente risarcimento del danno e liquidazione della riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 (nel caso di specie € 2.892.000 divisi fra gli ottanta attori).

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori di cui in epigrafe convenivano in giudizio avanti questo Tribunale Il Messaggero Spa, quale editrice del quotidiano omonimo, Giulio Anselmi, quale direttore responsabile del citato quotidiano, e Alfredo Gasponi, quale giornalista estensore di un articolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore a seguito della pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio avvenuta sul quotidiano Il Messaggero del 9 marzo 1996.

Deducevano gli attori che nella prima pagina del quotidiano era comparso un articolo dal titolo « A Santa Cecilia non sanno suonare » — « Roma, il maestro tedesco Sawallisch bacchetta gli orchestrali del Conservatorio »; che l'articolo poi si riferiva ad un'intervista resa dallo Sawallisch che aveva dichiarato che « l'orchestra di S. Cecilia non è all'altezza del suo ruolo, « io spero che durante i prossimi concorsi per i posti fissi in orchestra, si possano trovare dei nuovi elementi veramente all'altezza »; che in realtà il maestro si era riferito agli « elementi aggiunti » all'orchestra, cioè di quei musicisti che, non facendo parte dell'orchestra in pianta stabile, ne integrano l'organico per brevi periodi e che non facilmente possono amalgamarsi con gli altri se soggetti a continui avvicendamenti; che però dal tenore dei titoli e sottotitoli appariva che la critica, del tutto generica, si dovesse riferire proprio ai professori di musica rientranti nella pianta stabile dell'orchestra.

Ciò premesso, chiedevano che il Tribunale, accertata la natura diffamatoria del detto articolo, condannasse i convenuti in solido al risarcimento dei danni tutti sofferti dagli attori, con le conseguenze di legge.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda attrice, deducendo che nel caso era stato correttamente esercitato il diritto di cronaca e di critica. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attrice.

Quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva il Tribunale che i requisiti essenziali affinché l'attività giornalistica possa ricondursi all'esercizio del diritto di

* La sentenza sarebbe di routine se non fosse che € 36.154 moltiplicati per ottanta attori dà una delle somme complessi-

vamente più alte liquidate in una sola sentenza (€ 2.892.320).

cronaca e di critica previsto e tutelato dall'art. 21 Cost. che, a norma dell'art. 51 c.p., esclude l'antigiuridicità del fatto, consistono nella verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti riferiti, nella loro rilevanza sociale e nell'obiettività, serenità e correttezza dell'informazione; in ordine a quest'ultimo requisito deve rilevarsi che i fatti devono essere riferiti con obiettività e chiarezza senza fuorvianti sottintesi e accostamenti suggestionanti e commentati senza travalicare i limiti di una critica, anche se vivace. Nella valutazione degli articoli occorre inoltre procedere ad un esame globale, tenendo conto non solo delle singole espressioni letterali usate ma anche del complesso dell'informazione, rappresentato dal testo, dal titolo e dalle immagini e dal modo di presentazione e più in generale dal linguaggio usato dall'autore.

Ciò premesso, in ordine al tenore dell'articolo deve rilevarsi la falsità del contenuto specifico del titolo e del sottotitolo.

Come rilevato dalla Suprema Corte, il giornalista ha l'obbligo di controllare la verità della notizia, non potendosi « supinamente adagiare » a riferimenti a dichiarazioni di terzi o a notizie riportate da altre fonti. Nel caso è proprio questo il comportamento tenuto dal compilatore dell'articolo, il quale ha riferito all'orchestra stabile di Santa Cecilia appunto quel giudizio che al contrario lo Sawallisch aveva invece riferito alla composizione specifica con gli elementi aggiunti nel corso dei concerti tenuti il 10, 11 e 12 marzo 1996.

Date queste circostanze, la titolazione genericamente riferita all'Orchestra di S. Cecilia appare diretta indubbiamente a fuorviare il lettore dalla effettiva verità della notizia. È evidente, pertanto, che tutta l'impostazione della pubblicazione è carente sia dal punto di vista della verità, sia pure putativa, della notizia sia dal punto di vista della contenenza espositiva — accostamenti suggestionanti, vere e proprie insinuazioni, uso di toni eccessivi e suggestionanti — ed è pertanto assolutamente illegittima.

È evidente che le dette circostanze false indirizzano il contenuto dell'articolo nel senso che il lettore le prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione degli attori.

Pertanto deve concludersi che nel caso ricorrono in ipotesi gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Passando alla determinazione del danno l'art. 12 della legge n. 47/1948 stabilisce che nel caso di diffamazione a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed ai dati di diffusione del giornale.

Deve provvedersi alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo il disposto dell'art. 1226 c.c..

Al fine della concreta determinazione deve considerarsi la qualità del ruolo rivestito dai danneggiati, colpiti oltre che nella loro personale dignità, nelle loro specifiche funzioni professionali, con le inevitabili ripercussioni nell'ambiente sociale e sul piano psicologico personale, la diffusione e l'autorevolezza del quotidiano *Il Messaggero*, uno dei giornali più diffusi nel Paese e comunque in Roma.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene di liquidare il danno nella somma di Euro 30.990,00 al valore attuale per ciascuno degli attori. Sulla somma sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c., a seguito della conversione in debito di valuta.

A ciò deve aggiungersi la condanna al pagamento della ulteriore somma di Euro 5164,00 sempre per ciascuno degli attori, quale riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948, costituente una sanzione civile come tale applicabile anche da questo giudice in conseguenza dell'accertamento incidentale di un fatto-reato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. — definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori di cui in epigrafe nei confronti de Il Messaggero Spa, di Anselmi Giulio e di Gasponi Alfredo, così provvede:

dichiara che il contenuto dell'articolo pubblicato sul quotidiano Il Messaggero del 9 marzo 1996 ha carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione degli attori;

condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori liquidandoli in Euro 3.6154,00, con gli interessi legali dalla data della decisione; condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in Euro 11.750,00 di cui Euro 3.500,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge,

ordina la pubblicazione della sentenza a cura e spese dei convenuti sui quotidiani Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo ed Il Giornale per una volta in giorno non festivo.